



Città di Ozieri
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.09.2009
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2011 e n. 2 del 09.01.2013

INDICE

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Obbiettivi del Fondo.....	3
Art. 3 - Finanziamento del Fondo di Solidarietà	4
Art. 4 - Gestione amministrativa del Fondo di Solidarietà	4
Art. 5 - Vincoli e destinazioni delle donazioni	4
Art. 6 - Individuazione degli interventi di sostegno.....	4
Art. 7 - Coordinamento delle sottoscrizioni straordinarie.....	4
Art. 8 - Criteri per la concessione e l'erogazione del contributo straordinario.....	5
Art. 9 - Utilizzo straordinario del Fondo di Solidarietà	5
Art. 10 - Approvazione del Rendiconto Annuale di Gestione	5
Art. 11 - Rinvio alla normativa	5
Art. 12 - Entrata in vigore	5

Art. 1 - Finalità

1.1. Il Comune di Ozieri fonda la propria attività istituzionale anche sul principio della compartecipazione e della solidarietà ai soggetti più deboli della società e considera di valore preminente tutte quelle iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo. Sulla base di tali principi è istituito un Fondo di Solidarietà da destinarsi ai casi in cui singole persone o nuclei familiari si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare, quali spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non sufficientemente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, o qualunque altra situazione di estrema gravità.

L'esigenza nasce anche in seguito alla valutazione che le risorse, a disposizione dei servizi sociali sono insufficienti a fronteggiare le varie emergenze del settore e che risulta improcrastinabile l'individuazione di idonei strumenti a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

Gli interventi sono rivolti ai cittadini ozieresi così come definiti dallo Statuto Comunale e possono essere destinati, altresì, ad altri cittadini in casi del tutto eccezionali .

1.2. Il presente regolamento disciplina gli interventi a sostegno delle persone che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà versino improvvisamente in condizioni di gravissima emergenza sia essa di ordine sanitario che sociale e non possano, quindi, usufruire dell'assistenza istituzionalmente intesa. E' da considerarsi bisogno sanitario di singoli o membri/o di una famiglia la presenza di gravi malattie sia in stato di acuzie che croniche.

Art. 2 – Obiettivi del Fondo

2.1. Il Fondo di solidarietà è destinato oltre che al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune ad incentivare l'attività amministrativa nell'ambito delle azioni ordinarie per la solidarietà sociale. In particolare il Fondo ha la funzione di:

- a) - sostenere le spese motivate dalla necessità di affrontare degenze ospedaliere, interventi chirurgici o cure non sufficientemente coperte dal sistema sanitario nazionale;
- b) - integrare le azioni di sostegno per altre situazioni di disagio o di bisogno non risolvibili con il normale intervento di assistenza sociale;
- c) - consentire interventi di sostegno al reddito di natura straordinaria in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione;
- d) - favorire l'inserimento dei giovani disagiati o disabili, dei disoccupati con problemi di alcolismo o tossicodipendenza e degli ex carcerati;
- e) - favorire il rientro e il reinserimento nella comunità degli emigrati;
- f) - favorire la prosecuzione negli studi dei giovani meritevoli appartenenti a famiglie in evidente stato di bisogno;
- g) - integrare, laddove non sufficiente, l'assistenza agli anziani privi di parenti;

h) - facilitare gli studi e le indagini di studenti e ricercatori nell'ambito dell'assistenza, della solidarietà e della disabilità;

i) – consentire interventi a tutela e sostegno delle donne e ragazze madri colpite da gravi disagi familiari (violenza, abusi, maltrattamenti, stalking etc.), finalizzati a garantire per sè e per i figli una integrazione sociale e l'esercizio dei diritti fondamentali.

Art. 3 – Finanziamento del Fondo di Solidarietà

3.1. Il Fondo di Solidarietà è finanziato con le donazioni di privati cittadini, imprese, enti, associazioni, società,

banche e dai versamenti volontari del cinque per mille. Allo scopo il Comune si dota di apposito C/C postale.

La donazione da terzi diviene quindi una delle modalità di incremento del Fondo, al pari delle altre forme eventualmente previste dalle leggi. La sua istituzione è disciplinata dalla costituzione di un apposito capitolo del bilancio comunale. Il fondo può essere integrato anche con fondi di bilancio.

Art. 4 – Gestione del Fondo di Solidarietà

4.1. Il Fondo di Solidarietà costituisce parte integrante del Bilancio Comunale. Le risorse finanziarie stanziare per l'operatività del fondo sono assegnate dalla Giunta Comunale al Dirigente dei Servizi Sociali. Tutti gli atti amministrativi inerenti la gestione del Fondo di Solidarietà sono di competenza del Dirigente dei Servizi Sociali il quale si avvarrà, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, dei Settori e dei Servizi competenti.

Le funzioni di indirizzo e di controllo, per il funzionamento del Fondo, fanno capo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale composto dal Sindaco o suo delegato e dalla conferenza dei Capigruppo

Nella attività di gestione del Fondo il Dirigente dei Servizi Sociali si atterrà agli indirizzi impartiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 5 – Vincoli e destinazioni delle donazioni

5.1. Chiunque effettui donazioni può vincolarne la destinazione per campo di intervento o per situazione specifica, senza che il Comune abbia facoltà di mutarne la destinazione se non concorrono situazioni modificative che andranno valutate col donante.

Art. 6 – Individuazione degli interventi di sostegno *

(* modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2011 – in neretto le parti modificate)

6.1. L'individuazione delle situazioni di disagio e di emarginazione sociale è rimessa all'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, **può avvalersi dei Servizi Sociali per l'istruttoria delle pratiche, ovvero, può richiedere direttamente agli interessati l'integrazione con apposite certificazioni.** L'Ufficio di Presidenza, sentiti i **Servizi Sociali, allo scopo di armonizzare meglio gli interventi,** delibera a maggioranza usando la discrezione e la riservatezza come prassi fondante della propria

attività. L'Ufficio di Presidenza potrà procedere autonomamente oppure su impulso del Settore Servizi Sociali

ovvero su segnalazione dei singoli consiglieri accompagnata da adeguata relazione, su richiesta dei soggetti stessi destinatari degli interventi.

Art. 7 – Coordinamento delle sottoscrizioni straordinarie

7.1. Nel caso siano avviate per iniziativa di privati delle sottoscrizioni straordinarie motivate dalla necessità di affrontare degenze ospedaliere o interventi chirurgici o cure non sostenibili dal sistema sanitario nazionale, o per altri interventi, il Comune di Ozieri per semplificare le operazioni di donazione, potrà consentire il versamento diretto delle somme donate nel fondo di solidarietà, significando che le somme ricevute saranno destinate esclusivamente a quello scopo e saranno gestite con la collaborazione dei promotori dell'iniziativa.

Art. 8 – Criteri per la concessione e l'erogazione del contributo straordinario

8.1. Nel giudizio di ammissibilità delle domande di contributo e nella determinazione della sua entità, l'Ufficio di Presidenza tiene conto:

- a) delle disponibilità del Fondo di Solidarietà;
- b) della mancanza di alternative a sostegno reale del caso in esame;
- c) della situazione socio – economica del richiedente.

8.2. Sarà data precedenza a quelle richieste di ordine sanitario che coinvolgono bambini e adolescenti.

Art. 9 – Utilizzo straordinario del Fondo di Solidarietà

9.1. L'Ufficio di Presidenza può su semplice richiesta del settore dei Servizi Sociali anticipare parte delle somme presenti nel Fondo di Solidarietà ad interventi che sono di pertinenza dell'Amministrazione Comunale,

esclusivamente in caso di interventi che richiedano una disponibilità immediata di fondi che non sia possibile erogare con le normali procedure amministrative e che rientrino nelle finalità di cui all'art. 1.

9.2. La richiesta del settore dei Servizi Sociali deve specificare: l'intervento da finanziare e le motivazioni che giustificano l'utilizzo straordinario del Fondo di Solidarietà con particolare riferimento alle caratteristiche di urgenza e reale necessità.

9.3. Le somme così destinate sono in realtà solo anticipate dal Fondo e devono essere immediatamente reintegrate non appena conclusosi l'iter amministrativo che avrebbe dovuto finanziare l'intervento per cui è stata fatta la richiesta.

Art. 10 – Approvazione del Rendiconto Annuale di Gestione

10.1. In occasione dell'esame e approvazione del Rendiconto Annuale di Gestione il Sindaco o suo delegato informa il Consiglio Comunale sull'andamento dell'attività del Fondo.

10.2. Il Sindaco o suo delegato informa periodicamente il Consiglio Comunale in ordine all'utilizzazione del Fondo.

Art. 11 – Rinvio alla normativa

11.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi o ai regolamenti vigenti.

Art. 12 – Entrata in vigore

12.1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla raggiunta esecutività della deliberazione inerente la sua approvazione.
